

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

R.D. 318 del 1942
CAPO I - Disposizioni di attuazione

Art. 106 Articolo 106

Le norme degli articoli [92](#), [93](#) e [94](#) di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa a norma dell'articolo [2545-sexiesdecies](#) del codice, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti articoli [92](#) e [94](#), primo comma, l'autorità governativa che ha nominato il commissario.